

266. (Revisione del conto approvato)

Art. 266. (revisione del conto approvato)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Prova civile - rendimento dei conti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19991 del 14/11/2012](#)

Modalità di adempimento - Rispetto dei criteri di buona amministrazione - Prova - Necessità. L'obbligo di rendiconto è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell'entità causale

[Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 14/12/1992](#)

Rendimento del conto - Giudizio di appello - Nuove e diverse entrate non esposte in primo grado - Riscossione - Allegazione da parte dell'obbligato (a rendere il conto) - Inammissibilità. Il diritto alla revisione del conto che, a norma dell'art. 266 cod. proc. civ., consente alla parte di

[Prova civile - rendimento dei conti - revisione del conto approvato – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1151 del 15/02/1980](#)

Condizioni - presupposti - chiusura del conto per prestazione del giuramento estimatorio

266. (Revisione del conto approvato)

deferito dal collegio al creditore - idoneità.* Il principio di cui all'art 266 cod proc civ, secondo cui la revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta soltanto in caso di errore
.....

[Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - normativa applicabile - determinazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977](#)

Normativa della competenza per valore - applicabilità - cause di rendimento del conto - cause di risarcimento del danno - criterio ex art 14 cod proc civ - applicabilità - conseguenze - domanda generica di rendiconto di una comunione ereditaria - generica domanda riconvenzionale di risarcimento del

[Competenza civile - competenza per valore - somme di denaro e beni mobili – Cass. n. 3969/1975](#)

Criterio di determinazione del valore - obbligo di rendiconto - relative controversie - applicabilità del criterio.* L'obbligazione di rendiconto è un'obbligazione di fare, il cui valore può sempre valutarsi pecuniariamente, perché riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto,

[Prova civile - rendimento dei conti - approvazione definitiva - irrevocabilità - impugnativa per vizi della volontà - ammissibilità – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 24/07/1971](#)

Azione di revisione - e possibile in relazione alle partite non incluse nel conto per errore materiale o per omissione.* L'approvazione del conto può dar luogo all'impugnativa per vizi della volontà (errore, violenza, dolo). Tuttavia, una volta che il conto sia stato approvato in modo definitivo

[Prova civile - rendimento dei conti - approvazione definitiva - irrevocabilità - azione di revisione del conto definitivo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 24/07/1971](#)

Carattere eccezionale - mira alla rettificazione di singole partite del conto.* L'approvazione definitiva del rendiconto sia nell'ipotesi in cui sia avvenuta in Sede giudiziale, sia in quella in cui abbia avuto luogo stragiudizialmente e irrevocabile. L'Azione di revisione del conto approvato
.....

[Prova civile - rendimento dei conti - approvazione definitiva - irrevocabilità – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 24/07/1971](#)

Impugnativa per vizi della volontà - ammissibilità - azione di revisione - e possibile in relazione alle partite non incluse nel conto per errore materiale o per omissione.* L'approvazione del conto può dar luogo all'impugnativa per vizi della volontà (errore, violenza, dolo). Tuttavia, una volta

266. (Revisione del conto approvato)

[Prova civile - rendimento dei conti - approvazione definitiva - irrevocabilità – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 24/07/1971](#)

Azione di revisione del conto definitivo - carattere eccezionale - mira alla rettificazione di singole partite del conto.* L'approvazione definitiva del rendiconto sia nell'ipotesi in cui sia avvenuta in Sede giudiziale, sia in quella in cui abbia avuto luogo stragiudizialmente e irrevocabile. L'

[Prova civile - rendimento dei conti - revisione del conto approvato – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 871 del 04/04/1966](#)

Prova dell'errore materiale o dell'emissione in base ad elementi scoperti dopo l'approvazione - onere della prova.* Una volta che un conto sia stato approvato, chi ne chiede la revisione deve fornire la prova, in base ad elementi di fatto che fossero venuti in luce successivamente alla

[Prova civile - rendimento dei conti - revisione del conto approvato – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 871 del 04/04/1966](#)

Prova dell'errore materiale o dell'emissione in base ad elementi scoperti dopo l'approvazione - onere della prova.* Una volta che un conto sia stato approvato, chi ne chiede la revisione deve fornire la prova, in base ad elementi di fatto che fossero venuti in luce successivamente alla

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

266

266. (Revisione del conto approvato)

revisione

conto

approvato